

Camera dei Deputati

Convegno

Il Microcredito per sfidare la crisi

Istituzioni, operatori ed esperienze concrete a confronto

Intervento del Capo del Servizio
Supervisione Intermediari Finanziari della Banca d'Italia

Luca Zeloni

Roma, 21 luglio 2015

Palazzo Montecitorio

Premessa

Ringrazio la Presidenza della Camera e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'opportunità offerta di intervenire su un tema così rilevante sul quale la Banca d'Italia è attivamente impegnata.

Il microcredito¹ e la microfinanza in genere sono strettamente correlati agli obiettivi di inclusione finanziaria², di contrasto alla povertà, di promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditoria femminile e giovanile. In ambito internazionale i leader del G20 hanno individuato la *financial inclusion* come pilastro dello sviluppo globale collocando tale obiettivo accanto a quelli della stabilità, dell'integrità del sistema e della protezione dei consumatori dei servizi finanziari. Il piano di azione varato nel settembre 2014 dal Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) propone un'agenda con dieci aree di intervento, tra le quali l'invito ai regolatori e agli *Standard Setting Bodies* del settore finanziario ad attribuire nelle loro rispettive funzioni un rilievo all'obiettivo dell'inclusione pari a quello degli altri tre e a indagare le interdipendenze con questi ultimi³. Non esistono *tradeoffs* inevitabili tra i diversi obiettivi, come intuitivamente si potrebbe essere portati a pensare⁴; al contrario, soprattutto attraverso un attento coordinamento tra le agenzie, spesso distinte, che sono deputate al raggiungimento di compiti specifici, è possibile realizzare importanti sinergie tra gli obiettivi di inclusione e di stabilità – grazie ad esempio a una maggiore diversificazione dei portafogli e alla riduzione dei rischi di instabilità sociale -

¹ Il microcredito è "l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo, o di micro impresa, .. ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro", cfr D.M. n. 176 del 17.10.2014.

² L'inclusione finanziaria, in un'accezione molto generica, può essere definita come l'insieme di attività che favoriscono l'accesso di soggetti non integrati nel circuito finanziario ordinario a servizi finanziari basilari, quali conti correnti e di deposito, prestiti, servizi assicurativi e di pagamento.

³ GPFI 2014 Financial Inclusion Action Plan

⁴ GPFI, Financial Inclusion – A Pathway to Financial Stability? Understanding the Linkages (2012)

o tra inclusione e integrità del sistema, attraverso una rafforzata fiducia nel sistema, un più elevato livello di protezione degli utenti, una riduzione del campo d'azione dell'usura.

Il microcredito, anche sotto l'impulso delle istituzioni comunitarie⁵, è entrato tra gli strumenti di politica economica rivolti alla crescita e alla coesione sociale di gran parte dei paesi europei. La crisi finanziaria e l'ampliarsi di fasce di povertà e marginalità ha ulteriormente accentuato l'esigenza di sviluppo del microcredito. La diversità degli approcci nazionali e delle strutture che operano nel settore non agevola la raccolta di dati omogenei e la comparazione tra le esperienze nazionali ma numerose fonti testimoniano i progressi sia nella diffusione dello strumento sia nei volumi operativi⁶.

In Italia, tra le principali iniziative avviate per dare impulso e coordinare le azioni volte a promuovere lo sviluppo del microcredito, è stato costituito l'Ente nazionale per il microcredito, al quale si deve tra l'altro la rilevazione sullo stato delle iniziative avviate nel nostro Paese, sulla consistenza e sugli impatti del fenomeno⁷.

⁵ Fin dal 2007 la Commissione Europea si prefigge di stimolare lo sviluppo del microcredito nell'Unione europea per promuovere l'occupazione, l'imprenditorialità e l'iniziativa economica; cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Più di recente: cfr. EU Programme for Employment and Social Innovation - EaSI.

⁶ cfr. tra le altre European microfinance network – ENM: Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2012-2013

⁷ cfr. Le multiformenti caratteristiche del microcredito, Rapporto di monitoraggio – 2014

Il microcredito come forma di finanziamento: regolamentazione e controllo

Il microcredito è una modalità di erogazione di servizi di credito: come tale deve essere considerato sotto il profilo della regolamentazione pubblica del settore finanziario. Al di fuori dei casi in cui esso è svolto con raccolta di pubblico risparmio – e la conseguente applicazione delle “tradizionali” forme di controllo sull’attività bancaria – gli approcci adottati in ambito internazionale per le istituzioni specializzate nel microcredito sono molto diversificati, variando dall’assenza di supervisione pubblica alla sottoposizione a controlli dell’autorità bancaria, sia pure secondo criteri di proporzionalità. Evidenza di tale diversità di approcci emerge dalla recente ricognizione effettuata dal Comitato di Basilea per la Supervisione bancaria⁸, che in precedenza aveva approfondito l’applicazione dei Principi fondamentali per un’efficace supervisione bancaria alle attività di microfinanza, giungendo alla conclusione che è necessario bilanciare la regolamentazione e la vigilanza al fine di tenere conto della specificità della materia⁹.

La via italiana alla regolamentazione del microcredito si può definire intermedia tra i due approcci opposti sopra menzionati, in quanto prevede, a regime, la sottoposizione ai controlli di un organismo di settore di “autoregolamentazione”, a sua volta vigilato dalla Banca d’Italia secondo un modello introdotto da qualche anno nel nostro ordinamento per i soggetti del comparto finanziario non portatori di rischi sistemici (reti distributive dei prodotti creditizi, finanziari e assicurativi, confidi minori, consulenti finanziari e, appunto, microcredito).

⁸ cfr. Comitato di Basilea, Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion, January 2015

⁹ cfr. Com. di Basilea, Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision, August 2010

L'intervento normativo che ha introdotto la definizione e il controllo sull'attività di microcredito si colloca nell'ambito di un'ampia riforma dell'intermediazione finanziaria non bancaria, effettuata in sede di recepimento della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo con il D.Lgs.141/2010. E' utile in proposito ricordare, facendo un passo indietro, che tale provvedimento ha sostanzialmente equiparato gli elementi fondamentali del regime di vigilanza degli intermediari a quello delle banche, riformando radicalmente l'ordinamento di settore precedente. Questo era basato su più elenchi, ciascuno sottoposto a un regime di controllo differenziato e graduato in base alla rischiosità presunta di ciascuna tipologia di soggetto, con controlli più stringenti per gli intermediari maggiori e via via più affievoliti per soggetti più piccoli o specializzati in particolari nicchie di attività. L'esperienza ha messo in luce le criticità e le inefficienze derivanti da questa impostazione: in primo luogo, il rischio per l'integrità del sistema e per i consumatori si è rivelato a volte molto superiore a quello presumibile in base alla dimensione contenuta dell'intermediario (per via dei legami con altri intermediari e/o della estensione della sua rete distributiva); inoltre l'aver privato l'autorità di controllo di poteri di intervento e di repressione nei confronti di determinate categorie di operatori ha favorito talvolta comportamenti opportunistici quando non deliberatamente delittuosi da parte di alcuni.

La riforma ha quindi agito da un lato tramite una più accurata definizione del perimetro dei controlli, con la fuoriuscita da quest'ultimo di talune attività che sono risultate di fatto liberalizzate, dall'altro attraverso un rafforzamento del regime di vigilanza, ora "equivalente" a quello delle banche, per l'accesso e l'esercizio dell'attività di concessione di credito nei confronti del pubblico.

Un simile approccio rischiava peraltro di disincentivare la concessione di credito ai prenditori marginali, verso i quali sono maggiori le asimmetrie informative e quindi più elevati i costi per colmarle, richiedendo forme organizzative dedicate e un'elevata specializzazione, senza significative economie di scala. Per incentivare la nascita di intermediari specializzati nel microcredito, è stata introdotta una deroga all'applicazione del nuovo, più rigido regime di controlli; la deroga peraltro rendeva necessaria una definizione molto precisa delle attività meritevoli di tutela, anche al fine di evitare abusi.

E' stato così deciso di qualificare in modo preciso, nella legge bancaria e nelle relative norme di attuazione, il contenuto delle attività di microcredito comunemente note come "di impresa" e "sociale", stabilendo oltre che limiti di importo di ogni singolo finanziamento, requisiti precisi che devono possedere i destinatari in particolare del microcredito di impresa (tipologia, dimensioni massime, anzianità dell'impresa) e le finalità tassative cui il finanziamento deve essere destinato, con obbligo di verifica a carico del soggetto erogante. Si può quindi parlare di microcredito quale "forma tecnica speciale" di erogazione del credito, per il quale è prevista anche una riserva di denominazione.

La scelta di una definizione "stretta" di microcredito permette di evitare confusioni con altre forme di intervento, lo orienta con decisione agli obiettivi, in particolare di sviluppo economico nel caso del microcredito d'impresa, e individua con chiarezza la destinazione di eventuali forme di incentivazione pubblica, come nel caso della prestazione di garanzie "agevolate" a carico del Fondo centrale di garanzia. Né può sottacersi l'obiettivo, di ordine contingente, di evitare che – in una fase di profonda

riforma dell'ordinamento delle finanziarie di credito – alcune di queste possano essere indotte a ricercare nella forma dell'operatore di microcredito un modo per eludere la più rigorosa vigilanza equivalente in corso di introduzione nel comparto degli intermediari finanziari non bancari.

I soggetti specializzati nella sola attività di microcredito possono pertanto concedere credito in esenzione dal regime di vigilanza prudenziale; tali soggetti dovranno iscriversi nel nuovo elenco previsto dall'art. 111 del TUB (cc.dd. “operatori 111”).

La legge da un lato esclude in prospettiva compiti direttamente a carico della Banca d'Italia sugli “operatori 111” – in quanto autorità deputata ai controlli prudenziali dai quali come detto gli operatori sono esclusi – dall'altro ne prevede il coinvolgimento in questa prima fase di costruzione del nuovo elenco, attribuendole i compiti che, una volta raggiunto un numero “sufficiente” di operatori, saranno poi svolti dall'apposito Organismo vigilato dalla Banca.

In questa prima fase la Banca d'Italia si trova quindi ad avere competenza diretta su tutti i soggetti erogatori di microcredito: banche, intermediari finanziari e “operatori 111”¹⁰. Per questi ultimi il 3 giugno 2015 è stato emanato il “Provvedimento per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito” che disciplina la procedura per l'iscrizione in elenco e i flussi informativi che verranno richiesti. I requisiti per l'accesso all'elenco sono fissati dalla legge e dal Regolamento ministeriale¹¹: forma giuridica, capitale minimo, onorabilità e professionalità di esponenti e soci, presentazione di un programma di attività. Quest'ultimo sarà oggetto di

¹⁰ Restano esclusi i soli enti “no profit” (art. 111 co. 4 TUB) che possono concedere microcredito sociale.

¹¹ Decreto del MEF n. 176 del 17 ottobre 2014.

particolare attenzione nel valutare l'idoneità delle istanze e, pur non disponendo la Banca di un potere discrezionale di autorizzazione, potrà impedire l'iscrizione se non risulterà "convincente" nell'illustrazione dei profili indicati dal Provvedimento del 3 giugno: chiarezza delle strategie e delle linee di sviluppo aziendali; precisione nel definire le caratteristiche dei finanziamenti da erogare e il target di clientela da servire; descrizione accurata dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; eventuali soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, modalità di controllo sul loro operato e loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati; adeguatezza dei presidi organizzativi attivati (in particolare delle funzioni di controllo interno); processi di erogazione e di monitoraggio del credito; scelta dell'utilizzo dei soggetti specializzati in servizi ausiliari per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento.

La Banca d'Italia sta impiantando il sistema di controllo sui nuovi operatori, che sarà improntato a un regime fortemente proporzionale, per non gravare tali operatori di costi "di conformità" non strettamente necessari, tenendo altresì presente che al sistema di controllo dovrà essere data prosecuzione a cura di un Organismo autofinanziato, quando sarà costituito. La Banca eserciterà poteri informativi "a distanza" (è previsto l'invio oltre che dei bilanci, di flussi statistici semestrali sull'attività e di una relazione annuale sui servizi ausiliari prestati), e poteri ispettivi in loco. In caso di irregolarità, la Vigilanza può intervenire con il divieto di intraprendere nuove operazioni, l'ordine di ridurre le attività o infine, ricorrendone i presupposti, con la cancellazione dall'elenco.

La principale finalità dei controlli sugli operatori iscritti, in assenza di una valutazione prudenziale della capacità di stare sul mercato, è quella di verificare che gli intermediari prestino il servizio nel rispetto delle caratteristiche volute dal legislatore (mantenimento dei requisiti, rispetto del programma di attività e delle condizioni di esercizio dell'attività di microcredito), sia per assicurare la corretta finalizzazione dello strumento, sia per evitare che gli “operatori 111” esulino dal proprio ambito operativo, invadendo riserve di attività non consentite. Un'attenzione specifica verrà riservata al modello distributivo, poiché le norme vietano il ricorso a reti esterne, in particolare di agenti e mediatori, che non rientrino tra i soggetti specializzati nella prestazione dei servizi ausiliari.

I flussi segnaletici periodici alla Banca d'Italia conterranno informazioni finalizzate ai controlli ma consentiranno anche di concorrere a monitorare l'evoluzione complessiva del fenomeno. E' infatti intenzione della Banca di raccogliere dati statistici a cadenze prestabilite anche presso le banche e gli altri intermediari finanziari sulle operazioni di microcredito effettuate, così da disporre di un quadro informativo generale del comparto e di coglierne l'andamento nel tempo.

Inoltre, secondo lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹², la Banca d'Italia sarà competente per definire le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti anche degli “operatori 111”, potendo in questo modo stabilire le informazioni destinate al pubblico e al mercato su tutto il comparto del microcredito.

¹² cfr. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 172

Come ogni altra forma di finanziamento, la concessione di microcredito è sottoposta alle disposizioni in materia di contrasto all'usura di cui alla legge n. 108/1996 e il D.Lgs 141/2010 ha espressamente previsto l'inserimento degli "operatori 111" tra i soggetti tenuti alla rilevazione trimestrale dei Tassi Effettivi Globali Medi. Non tutte le operazioni di microcredito dovranno però essere segnalate; in sede di consultazione sulle nuove istruzioni per la rilevazione del TEGM, recentemente conclusa, la Banca d'Italia ha infatti proposto che siano escluse le operazioni di microcredito sociale¹³. Andranno viceversa segnalati i tassi sui finanziamenti di microcredito all'impresa, concessi sia dagli "operatori 111" sia dalle banche e dagli altri intermediari, che concorrono a determinare il tasso soglia relativo alla specifica categoria di finanziamento oggetto di rilevazione. Le istruzioni definitive saranno emanate una volta concluso l'esame, attualmente in corso, delle osservazioni dell'industria sul documento posto in consultazione.

Nei confronti delle banche e degli altri intermediari non sono previste specifiche forme di verifica e i controlli verranno esercitati nel più ampio contesto del processo di controllo prudenziale; l'operatività nel comparto potrà essere oggetto di specifica attenzione nel corso, in particolare, degli accertamenti ispettivi. Considerate le peculiarità di questa forma di finanziamento, tra cui in particolare l'erogazione dei "servizi ausiliari", ci si attende peraltro che le banche impegnate nel comparto allestiscano linee di produzione specificamente dedicate, elaborino i necessari processi di lavoro (che interessano la fase istruttoria ma in modo ancor più innovativo la fase "post vendita"), preparino adeguatamente le risorse interne e selezionino con attenzione i partner esterni. Non sembra infatti che le procedure standard in

¹³ Considerato che il TEGM rilevato trimestralmente costituisce una variabile esogena sulla cui base è parametrato il TEG applicabile alle operazioni della specie, l'inclusione di tali tassi nella rilevazione trimestrale produrrebbe un effetto distorsivo sul calcolo del dato medio.

uso possano essere facilmente adattate a un servizio che deve essere necessariamente in buona parte “*tailor made*” in funzione del particolare tipo di cliente.

Dal punto di vista del trattamento prudenziale i microcrediti erogati dalle banche e dagli intermediari sottoposti a vigilanza equivalente sono trattati alla stregua degli altri finanziamenti concessi, in particolare, alle piccole imprese e alle famiglie. In sede di elaborazione dei nuovi standard comunitari di adeguatezza patrimoniale originati dai lavori di “Basilea III” è stata dibattuta l’eventuale esigenza di un trattamento *ad hoc* per il microcredito. La valutazione espressa dalla Commissione UE¹⁴, condivisa dalle autorità di vigilanza europee, è che i nuovi requisiti prudenziali delle banche non ostacolano lo sviluppo dell’attività di microcredito, sia perché queste ultime hanno un portafoglio di attività molto più ampio e devono comunque disporre di idonei sistemi di gestione del rischio, sia perché gran parte dei fornitori di servizi di microcredito nell’ambito dell’Unione non risulta soggetta alla normativa bancaria, come è appunto il caso degli “operatori 111” in Italia. Altrettanto condivisibile è l’affermazione della Commissione secondo cui lo sviluppo del microcredito è prevalentemente trainato da fattori non prudenziali quali, ad esempio, l’accesso alle risorse finanziarie, gli incentivi all’attività autonoma e di microimpresa, le facilitazioni al passaggio dalla disoccupazione o dalla dipendenza dall’assistenza sociale al lavoro autonomo.

¹⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2006/48/CE al Microcredito (2012)

Il microcredito come forma di supporto allo sviluppo: sostenibilità delle iniziative e servizi di assistenza ai beneficiari

Un tema centrale per l'affermazione degli "operatori 111" è quello della sostenibilità delle iniziative, prescindendo dalla consistenza delle disponibilità finanziarie e dalle finalità di chi le fornisce. Per la natura stessa dei destinatari (imprese in fase di start up, persone in condizioni di bisogno), rientranti nella poco felice definizione usualmente utilizzata di soggetti "non bancabili", il loro merito di credito risulta difficile da valutare e tendenzialmente al di fuori dei parametri "standard" degli intermediari. Devono essere probabilmente elaborati nuovi sistemi di *scoring* e soprattutto occorre sopperire al deficit di conoscenza attraverso il ricorso non meramente formale ai servizi chiamati ausiliari. Dal primo contatto, spesso generato dallo stesso network utilizzato per l'erogazione dei servizi, si sviluppano tra finanziatore e possibile cliente una serie di reciproci scambi informativi, che orientano quest'ultimo sulla fattibilità del suo progetto e sulla corretta individuazione dei suoi bisogni finanziari e, al contempo, aiutano il finanziatore a raccogliere gli elementi utili ai fini della deliberazione sulla concessione del finanziamento. La relazione di clientela così creata non si esaurisce nella fase istruttoria e nella eventuale erogazione, ma prosegue con il monitoraggio e l'assistenza successivi, per tutta la durata del piano di rimborso. Una simile "intensità di relazione" consente al finanziatore di mitigare il rischio dell'operazione facendolo rientrare entro parametri di accettabilità.

Tra tali parametri rientra anche l'applicazione al prestito di un prezzo "corretto", laddove la correttezza sul piano economico/finanziario – che richiederebbe l'integrale copertura del premio al rischio – deve essere spesso in questo contesto temperata da un principio di "correttezza etica".

Principio talmente avvertito nel nostro paese, dove già esistono norme che pongono limiti tassativi ai tassi dei finanziamenti, da indurre il legislatore a porre una soglia massima alla remunerazione del microcredito nella forma “sociale”. Tale soglia spinge ulteriormente gli “operatori 111” ad agire in veste di “promotori dell’imprenditoria” e a ricercare nella migliore possibile combinazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio di crediti alle microimprese le proprie condizioni di equilibrio e di profittabilità.

Un importante contributo al conseguimento di un simile equilibrio può venire dalle forme di incentivazione e di supporto pubblico, ampiamente adottate in tutti i Paesi che promuovono l’inclusione finanziaria; in tal senso opera la scelta di riservare alle operazioni di microcredito una parte delle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L’esigenza di una corretta gestione degli elementi di remunerazione e di rischio delle operazioni di microcredito non viene meno nemmeno per le banche e per gli intermediari finanziari, che possono tuttavia prestare il servizio in una logica maggiormente integrata nell’ambito della gamma dei prodotti offerti, potendo ricercare “ritorni” non necessariamente legati alla remunerazione economica del singolo finanziamento di microcredito ma rivenienti da una prospettiva anche non di breve termine di crescita delle relazioni di clientela e/o da obiettivi di maggiore impegno e responsabilità sociale della banca.

Il carattere di novità del microcredito attiene soprattutto alla presenza dei “servizi ausiliari”. Tali servizi, di assistenza e monitoraggio, sono stati giustamente introdotti come requisito imprescindibile dell’attività di microcredito. Se condiviso nel principio, il tema è fortemente dibattuto per quanto concerne le modalità richieste per dare concreta attuazione alle norme

che li prevedono e per assicurare l'effettività dei controlli. Si tratta infatti di servizi non finanziari, di supporto allo sviluppo dell'impresa o alla persona, che integrano componenti qualitative di competenza tecnica così come relazionale. Il loro legame "necessario" con il processo di erogazione e gestione dei microcrediti è noto e ampiamente riconosciuto¹⁵, ma le prassi sono molto varie e diversificate¹⁶; la loro codifica e declinazione in requisito giuridico è assai meno agevole¹⁷.

La Banca d'Italia per proprio conto ha al momento previsto flussi informativi particolareggiati sugli assetti organizzativi e sulla concreta erogazione dei servizi ausiliari che gli "operatori 111" dovranno rendere; l'auspicio è che dal lato dell'industria e delle altre istituzioni coinvolte possa darsi corso a iniziative che sanciscano le "best practices" in materia. L'ipotesi di interventi normativi intesi a precisare ulteriormente tratti e contenuti dei servizi appare problematica e per molti versi non auspicabile; per converso, il confronto e la condivisione di esperienze tra chi da tempo opera nel comparto – associazioni, enti del terzo settore, organismi anche pubblici – con il contributo della ricerca e attingendo eventualmente anche a esperienze estere potrebbe portare alla formazione di una *soft regulation*, se non anche al conferimento a un ente preposto di compiti di accertamento e accreditamento, in modo da poter fissare degli standard di riferimento nell'interesse non tanto e non solo delle autorità di controllo ma soprattutto dei beneficiari dei servizi stessi.

¹⁵ cfr. tra l'altro European Microfinance Network, *Microfinance and Business Development Services in Europe* – June 2011

¹⁶ cfr. Ente Nazionale per il Microcredito, *I servizi ausiliari di assistenza nell'ambito del microcredito*, Giugno 2014

¹⁷ il Regolamento ministeriale prevede, con riferimento al microcredito d'impresa, sette tipologie di servizi ausiliari, dei quali almeno due devono essere prestati costantemente, direttamente o per il tramite di "soggetti specializzati" non meglio definiti.

In conclusione, anche per la Banca d'Italia è in atto una fase di apprendimento, data la novità della materia rispetto alle proprie tradizionali competenze di controlli sul sistema finanziario. E' una responsabilità che la Banca svolge con impegno e attenzione, avendo ben presente che al compito di controllore si affianca il ruolo di promotore e facilitatore di un contesto che renda più agevole l'accesso al credito ai soggetti economicamente e socialmente deboli.

Bibliografia

BANCA D'ITALIA (2011), *Inclusione finanziaria: le iniziative del G20 e il ruolo della Banca d'Italia*, Questioni di Economia e Finanza n. 96, Luglio

BANCA D'ITALIA (2015), *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi in consultazione*, 30 Aprile

BANCA D'ITALIA (2015), *Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito*, 3 Giugno

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (2015), *Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion*, January

BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION (2010), *Microfinance activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision*, August

R. BASSO - D. CAPONE, *Microcredito: profili normativi*, in "La complessa identità del microcredito, una ricerca multidisciplinare" (a cura di Luisa Brunori), IL MULINO 2014

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (2007), *Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione*, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 13 Novembre

COMMISSIONE EUROPEA (2012), *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2006/48/CE al microcredito*, 12 Dicembre

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (2014), *I servizi ausiliari di assistenza nell'ambito del microcredito*, Giugno

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (2014), *Le multiformi caratteristiche del microcredito*, Rapporto di monitoraggio, Ottobre

EUROPEAN COMMISSION, *EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)*

EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK (2011), *Microfinance and Business Development Services in Europe. What can we learn from the South?*, June

EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK (2014), *Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2012-2013*, September

G20 Global Partnership for Financial Inclusion, GPMI (2012), *Issues Paper 3 - Financial Inclusion – A Pathway to Financial Stability? Understanding the Linkages*, 1st Annual Conference on Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion: Promoting Financial Inclusion through Proportionate Standards and Guidance Basel, October 29

GPMI (2014), *2014 Financial Inclusion Action Plan*, September 2

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 172*, XVII Legislatura